



COMUNE DI MERGOZZO

Provincia del Verbano Cusio Ossola

Via Pallanza 2 - 28802 Mergozzo (VB) telefono 0323/80101 telefax 0323/80738 e-mail mergozzo@ruparpiemonte.it

Deliberazione di Consiglio Comunale n. 11/2014

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 11

OGGETTO: Costituzione dell'Unione Montana di Mergozzo e San Bernardino Verbano. Approvazione atto costitutivo e statuto – Determinazioni.-

L'anno duemilaquattordici, addì dieci, del mese di aprile, alle ore 21 e minuti 00, nella sala delle adunanze consiliari, convocato dal Sindaco mediante avvisi scritti e recapitati a norma di Legge, si è riunito in sessione STRAORDINARIA URGENTE ed in seduta PUBBLICA di PRIMA CONVOCAZIONE, il Consiglio Comunale.

Sono presenti i Signori:

Cognome e Nome	Carica	Pr.	As.
TOGNETTI Paolo	Sindaco	X	
AGNESINA Francesco	Consigliere	X	
NIBBIO Ferruccio	Consigliere	X	
STOTO Massimiliano	Consigliere	X	
NEGRI Patrizia	Consigliere	X	
CIANI Francesco	Consigliere	X	
FANTOLI Gianfranco	Consigliere	X	
DIFINO Giuseppina	Consigliere	X	
GROSSI Antonio	Consigliere	X	
MAFFIOLI Lorenzo	Consigliere	X	
DIBIASE Michele	Consigliere	X	
BARONI Rosella	Consigliere	X	
VOLPONE Chiara	Consigliere		X
		12	1

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale Signor **DI PIETRO dr. Nicola** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor **TOGNETTI Paolo**, nella sua qualità di Sindaco assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.



COMUNE DI MERGOZZO

Provincia del Verbano Cusio Ossola

Via Pallanza 2 - 28802 Mergozzo (VB) telefono 0323/80101 telefax 0323/80738 e-mail mergozzo@ruparpiemonte.it

Deliberazione di Consiglio Comunale n. 11/2014

OGGETTO: Costituzione dell'Unione Montana di MERGOZZO E SAN BERNARDINO VERBANO. Approvazione atto costitutivo e statuto. Determinazioni.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO:

- Che in data 26.9.2012 il Consiglio Regionale ha approvato la legge regionale promulgata dal Presidente della Giunta Regionale col numero 11 in data 28.9.2012, pubblicata sul supplemento n. 2/28.9.2012 del B.U.R. n. 39 col titolo "DISPOSIZIONI ORGANICHE IN MATERIA DI ENTI LOCALI", dichiarata urgente ed entrata in vigore il medesimo giorno 28.9.2012;
- Che con tale testo normativo la Regione Piemonte, oltre al riordino della disciplina sugli enti locali, ha altresì applicato le diverse recenti disposizioni dettate dalla legge n. 135 del 7.8.2012, ed in particolare quelle norme sugli enti locali sancite dall'articolo 19, il quale disciplina le "Funzioni fondamentali dei comuni e le modalità di esercizio associato di funzioni e servizi comunali", prevedendo in tale contesto esclusivamente ed obbligatoriamente, per i Comuni montani con popolazione inferiore ai 3.000 abitanti, l'istituzione delle "Unioni Montane di Comuni" (art. 4), accanto allo strumento della "Convenzione" (art. 5);
- Che in particolare, il capo VII della legge regionale, (articoli dal 12 al 18) norma la trasformazione delle Comunità Montane in "Unioni Montane di Comuni" sulla base della autonoma scelta di ciascun Comune, prefissando i criteri, le modalità e le procedure d'aggregazione;

RILEVATO:

- che il comune di Mergozzo, facente parte della Comunità Montana Valle Ossola e il comune di San Bernardino Verbano, facente parte della Comunità Montana del Verbano in corso di scioglimento, non hanno aderito ad alcuna Unione Montana creatasi a seguito dello scioglimento delle due sopra citate Comunità Montane;
- che le funzioni poste in capo alle due sopra citate Comunità Montane in corso di scioglimento e le politiche di sviluppo ai sensi dell'art. 44 della Costituzione, devono essere obbligatoriamente esercitate in forma associata dai predetti due Comuni, così come stabilito dalla L.R. n. 11/2012 all'art. 13 c.2;

ATTESO:

- che i Sindaci dei Comuni di Mergozzo e di San Bernardino Verbano hanno tenuto numerosi incontri per discutere in materia, in particolare per l'individuazione della forma giuridica ottimale per la gestione delle competenze delle due ex Comunità Montane;
- che, dall'ultimo incontro tenutosi è emersa la volontà dei due predetti Sindaci di costituire una Unione Montana di comuni ai sensi dell'art. 32 del TUEL di cui al Dlgs n. 267/2000, Unione montana di 3.586 abitanti (dati al 1 gennaio 2013: comune Mergozzo ab. 2.211 comune San Bernardino Verbano ab. 1.375), per l'esercizio associato delle funzioni specificatamente indicate nello statuto dell'Unione;

VISTO quindi lo schema di atto costitutivo e lo schema di Statuto predisposto in collaborazione ed il supporto dei Segretari Comunali, sulla base delle indicazioni fornite dai sindaci, e ritenuto opportuno procedere alla discussione e conseguente approvazione degli atti;

UDITA la relazione del Sindaco e la proposta in essa contenuta;

VISTA la legge regionale n. 11 in data 28.9.2012 e la legge regionale n. 3 in data 14.3.2014;

VISTA la legge nazionale n. 56 in data 07.03.2014;



COMUNE DI MERGOZZO

Provincia del Verbano Cusio Ossola

Via Pallanza 2 - 28802 Mergozzo (VB) telefono 0323/80101 telefax 0323/80738 e-mail mergozzo@ruparpiemonte.it

Deliberazione di Consiglio Comunale n. 11/2014

ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Responsabile di Servizio, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del T.U. n. 267/18.8.2000 e smi, che qui di seguito sottoscrive;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to Di Pietro dr. Nicola

ACQUISITO il parere favorevole di regolarità contabile espresso dal Responsabili di Servizio, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del T.U. n. 267/18.8.2000 e smi, che qui di seguito sottoscrive;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to Porta rag. Giacomo

VISTO il parere favorevole espresso dal Revisore dei Conti, espresso con propria nota in data 8 aprile 2014, ai sensi dell'art. 239 del T.U.E.L. approvato con il D.Lgs n. 267 in data 18 agosto 2000 come modificato dall'art. 3 comma 1 lettera o) del D.L. n. 174/2012;

- Visto l'esito della votazione espressa per alzata di mano:

Consiglieri presenti	n. 12
Astenuti	n. 03 (Consiglieri Maffioli Lorenzo, Dibiase Michele, Baroni Rosella)
Consiglieri votanti	n. 09
Voti favorevoli	n. 09
Voti contrari	n. 09

DELIBERA

1) Di costituire tra i Comuni di Mergozzo e San Bernardino Verbano l'Unione Montana ai sensi dell'art. 32 del TUEL di cui al Dlgs n. 267/2000, denominata: "Unione Montana di Mergozzo e San Bernardino Verbano", avente una popolazione superiore a 3.000 abitanti (circa 3.586 abitanti alla data del 1 gennaio 2013);

2) Di approvare, conseguentemente e contestualmente, l'atto costitutivo e lo statuto della predetta unione, che si allegano alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale come allegati A) e B);

3) Di autorizzare il Sindaco, in qualità di legale rappresentanza dell'ente, a sottoscrivere l'atto costitutivo di cui al punto precedente insieme al Sindaco dell'altro comune;

4) Di richiedere alla Regione Piemonte apposita deroga al numero di tre comuni richiesto per la costituzione delle unioni montane dall'art. 1 comma 107 della legge n. 56 del 7 aprile 2014 (pubblicata sulla GU n. 81 del 7.4.2014), motivata dal fatto che l'Unione costituita con il presente atto ha una popolazione superiore a tre mila abitanti, i due comuni sono limitrofi e le comunità facenti parte dei due predetti enti hanno avuto storicamente ed hanno ancora oggi dei forti legami organizzativi, socio economici.

5) Di dare mandato al Sindaco del Comune di Mergozzo di richiedere formalmente alla Regione Piemonte, per conto di questo ente, la deroga di cui al punto precedente, trasmettendo alla stessa la documentazione richiesta dall'art. 8 della L.R. n. 3/2014 e dalla nota regionale prot. 3766-580100-pre in data 21.3.2014,



COMUNE DI MERGOZZO

Provincia del Verbano Cusio Ossola

Via Pallanza 2 - 28802 Mergozzo (VB) telefono 0323/80101 telefax 0323/80738 e-mail mergozzo@ruparpiemonte.it

Deliberazione di Consiglio Comunale n. 11/2014

6) Di trasmettere la presente deliberazione contestualmente alla Regione Piemonte Settore Economia Montana ed al Presidente della comunità Montana.

Indi

Su proposta del Sindaco Presidente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con votazione espressa per alzata di mano che dà il seguente risultato:

Consiglieri presenti	n. 12	
Astenuti	n. 03 (Consiglieri Maffioli Lorenzo, Dibiase Michele, Baroni Rosella)	
Consiglieri votanti	n. 09	
Voti favorevoli	n. 09	
Voti contrari	n. 09	

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art.134 comma 4 del D.Lgs 267/2000

**ATTO COSTITUTIVO
DELL'UNIONE MONTANA DI COMUNI
DENOMINATA "MERGOZZO SAN BERNARDINO"
TRA I COMUNI DI MERGOZZO, SAN BERNARDINO VERBANO**

L'anno **Duemilaquattordici (2014)**, il giorno 10 del mese di **APRILE**, con la presente scrittura privata, valida ad ogni effetto di legge:

TRA

il Comune di **Mergozzo**, (CF 84003060039) rappresentato dal Sindaco pro-tempore, **sig Tognetti Paolo** (C.F. TGNPLA68A10L746C) nato a Verbania (VB) il 10.01.1968, il quale interviene ed agisce nel presente atto nella sua qualità di legale rappresentante del Comune di Mergozzo, autorizzato in forza della deliberazione del Consiglio comunale n. 11 del 10.04.2014, immediatamente esecutiva ai sensi di Legge;

il Comune di **San Bernardino Verbano**, (CF 84003920034), rappresentato dal Sindaco pro-tempore, **sig Lietta Giovanni** (C.F. _____) nato a Premosello Chiovenda (VB) il 26.08.1968, il quale interviene ed agisce nel presente atto nella sua qualità di legale rappresentante del Comune di San Bernardino Verbano, autorizzato in forza della deliberazione del Consiglio comunale n. ____ del 10.04.2014, immediatamente esecutiva ai sensi di Legge;

PREMESSA

I Comuni di Mergozzo, e di San Bernardino Verbano, comuni montani confinanti e facenti parte di due diverse Comunità Montana in corso di scioglimento, la Comunità Montana Valle Ossola e la Comunità Montana del Verbano, intendono costituire tra di loro, ai sensi della legge regionale n. 11 del 28.09.2012, e della legge regionale n. 3 del 14.03.2014, una nuova unione montana

Tutto ciò premesso:

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

1. Tra i Comuni di Mergozzo e di San Bernardino Verbano come sopra rappresentati, con il presente atto è costituita, ai sensi e per gli effetti dell'art 4 della legge regionale n. 11 del 28.09.2012, l'Unione Montana di comuni.
2. All'Unione Montana di comuni viene attribuita la denominazione di "Unione Montana del Mergozzo e San Bernardino Verbano"
3. L'Unione Montana è un ente locale con personalità giuridica di diritto pubblico, dotata di potestà statutaria e regolamentare ai sensi dell'articolo 4 comma 2° e comma 3° della legge regionale n. 11/28.9.2012 e dell'art. 32 del D. Lgs n. 267/18.8.2000 e smi.
4. L'Unione Montana ha sede legale nel territorio del comune di Mergozzo, in Via Pallanza n. 2, ma può articolare uffici periferici anche nel territorio degli altri Comuni aderenti, ai fini del decentramento amministrativo e del miglior servizio ai cittadini attraverso "sportelli" aperti sul territorio.
5. L'Unione montana è costituita allo scopo di esercitare congiuntamente e anche per coordinarne l'esercizio associato, attraverso gli strumenti previsti dalla legge regionale n. 11/28.9.2012, una pluralità di funzioni fondamentali e servizi di competenza dei Comuni aderenti, ai sensi dell'art. 4 comma 1° della legge regionale n. 11/28.9.2012, accanto alle altre funzioni cosiddette "montane" sino ad oggi esercitate dalle Comunità Montane, in corso di scioglimento, altresì operando in qualità di agenzia di sviluppo dei territori montani, secondo le modalità appositamente ed opportunamente specificate nello Statuto dell'ente, che si allega al presente atto costitutivo per farne parte integrante e sostanziale.
6. L'Unione Montana subentra a titolo universale in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi, derivanti dalle due Comunità Montane (CM Valle Ossola e CM del Verbano) in corso di scioglimento, delle quali i due comuni facevano parte, alla conclusione delle procedure di liquidazione delle stesse disciplinata dall'art. 15 della legge regionale n. 11/28.9.2012, ed in conseguenza dell'esito dei relativi Decreti Commissariali previsti in particolare dal comma 7 del predetto articolo 15, per la parte che compete ai citati comuni di Mergozzo e San Bernardino.
7. L'Unione Montana di comuni esercita altresì le funzioni statali e regionali di valorizzazione, promozione, tutela e salvaguardia dei territori di montagna ai sensi dell'art. 44 comma 2° della Costituzione, operando in qualità di agenzia di sviluppo della montagna, ai sensi del 1° comma dell'art. 13 della legge regionale n. 11/28.9.2012.
8. L'Unione Montana di comuni esercita inoltre le funzioni attribuite ai comuni dall'art. 3 comma 3 della legge regionale n. 3 del 14.03.2014;
9. L'Unione montana di comuni esercita anche le funzioni attribuite ai comuni facenti parte delle due ex comunità montane preesistenti, relative alle politiche di sviluppo economico e del sistema di servizi, da esercitare obbligatoriamente in forma associata, ai sensi del 2° comma dell'art. 13 della legge regionale n. 11/28.9.2012.
10. L'Unione montana di comuni esercita infine le cosiddette funzioni montane attribuite ai Comuni e da gestirsi in forma associata ai sensi del 3° comma dell'art. 13 della legge regionale n. 11/28.9.2012, e precisamente:
 - a) le funzioni relative agli interventi speciali per la montagna;
 - b) le funzioni ed i servizi propri dei comuni ad essi attribuiti per delega;

- c) le funzioni già attribuite alle comunità montane preesistenti e conferite ai comuni ai sensi dell'articolo 17 della legge regionale n. 11/28.9.2012
11. L'Unione montana, concorrendo al rinnovamento della società e dello Stato, persegue l'autogoverno e promuove lo sviluppo delle comunità locali che la costituiscono; con riguardo alle proprie attribuzioni, rappresenta la comunità di coloro che risiedono sul suo territorio e concorre a curarne gli interessi. E' compito dell'Unione proseguire nella progressiva integrazione dell'azione amministrativa fra i Comuni che la costituiscono, anche continuando il progressivo trasferimento di funzioni e servizi comunali già iniziato e consolidato mediante lo strumento associativo delle precedenti due Comunità Montane;
 12. I principi fondamentali dell'Unione, gli organi di governo e la loro disciplina, quella delle funzioni e dei servizi associati, i principi dell'organizzazione amministrativa, i rapporti tra Unione e Comuni aderenti, la finanza dell'Unione, gli strumenti di attuazione dei fini istituzionali, gli istituti di partecipazione, sono disciplinati dallo Statuto dell'Unione.
 13. L'Unione Montana è costituita a tempo determinato con durata di 10 anni a decorrere dalla data di sottoscrizione del presente statuto da parte dei sindaci. I Comuni aderenti possono modificare il presente atto costitutivo con le modalità fissate per l'adozione e la modifica dello Statuto del Comune, nell'ambito dei principi stabiliti dalla legge ed in particolare dal D. Lgs. n. 267/18.8.2000 e s.m.i. all'articolo 6.
 14. Sono organi dell'Unione la cui composizione e funzionamento sono definiti e disciplinati nell'allegato Statuto:
 - ◆ Il Consiglio
 - ◆ La Giunta
 - ◆ Il Presidente
 15. Il Consiglio dell'Unione è composto da n. 9 membri ed i relativi organi d'amministrazione, e cioè Presidente e Giunta, quest'ultima composta da n. 3 membri, totali, compreso il Presidente, vengono insediati, nominati ed agiscono secondo le procedure e la disciplina fissate dallo Statuto.
 16. Per quanto non contemplato nel presente atto si rinvia alle disposizioni di legge vigenti in materia di enti locali ed in particolare al D. Lgs. n. 267/18.8.2000 e s.m.i. art. 32 "Unione di Comuni", ed alla citata legge regionale n. 11/28.9.2012, nonché a quanto specificatamente previsto dallo Statuto dell'Unione più volte richiamato.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Sindaco del Comune di Mergozzo sig Tognetti Paolo

Il Sindaco del Comune di San Bernardino Verbano Sig. Lietta Giovanni

**STATUTO
DELL'UNIONE MONTANA
DEI COMUNI MERGOZZO E SAN BERNARDINO VERBANO
(ai sensi dell'art. 32 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.)**

SOMMARIO:

TITOLO I - NORME GENERALI

Capo I Norme Generali

- Art. 1 Istituzione
- Art. 2 Finalità
- Art. 3 Principi e criteri generali dell'azione amministrativa
- Art. 4 Rapporti di collaborazione
- Art. 5 Funzioni
- Art. 6 Durata e scioglimento
- Art. 7 Adesione e recesso

TITOLO II - ORGANI DELL'UNIONE

Capo I Organi

- Art. 8 Organi
- Art. 9 Status degli amministratori dell'Unione

Capo II Il Consiglio dell'Unione

- Art. 10 Composizione, elezione e durata del Consiglio
- Art. 11 Consiglieri
- Art. 12 Competenze del Consiglio

Capo III Il Presidente

- Art. 13 Elezione, durata e cessazione
- Art. 14 Competenze
- Art. 15 Il Vicepresidente (previsione facoltativa)

Capo IV La Giunta

- Art. 16 Composizione, elezione e cessazione
- Art. 17 Competenze

TITOLO III - ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA

Capo I Uffici e personale

- Art. 18 Principi generali di organizzazione
- Art. 19 Principi generali di gestione
- Art. 20 Principi in materia di personale
- Art. 21 Il Segretario
- Art. 22 Responsabili di servizio

Capo II Finanze e contabilità

- Art. 23 Finanze e patrimonio
- Art. 24 Ordinamento Finanziario e Contabile

Capo III I controlli interni

- Art. 25 Principi generali del controllo interno
- Art. 26 Organo di revisione dei conti

TITOLO IV - PARTECIPAZIONE

Capo I Partecipazione

- Art. 27 Principi della partecipazione

TITOLO V - FUNZIONE NORMATIVA

Capo I Funzione normativa

- Art. 28 Statuto
- Art. 29 Regolamenti
- Art. 30 Pubblicità e diritto di conoscibilità
- Art. 31 Disposizioni finali e transitorie

TITOLO I NORME GENERALI

CAPO I – NORME GENERALI

Art. 1 - Istituzione

1. I Comuni di MERGOZZO e SAN BERNARDINO VERBANO, già facenti parte delle seguenti comunità montana in corso di scioglimento (CM Valle Ossola e CM del Verbano), costituiscono, in attuazione dell'art. 32 del DLgs 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i, di seguito sinteticamente indicato come "Testo Unico", l'Unione Montana di Comuni denominata "MERGOZZO E SAN BERNARDINO VERBANO"

e nel prosieguo indicata solo come "Unione" per l'esercizio associato delle funzioni e dei servizi individuati nell'art. 5 del presente Statuto.

2. L'Unione è Ente locale dotato di personalità giuridica di diritto pubblico. L'Unione è dotata di autonomia statutaria e regolamentare, nell'ambito dei principi fissati dalla Costituzione, dalle norme comunitarie, statali e regionali.

3. L'Unione ha sede presso il Comune di Mergozzo, in via Pallanza n. 2.

4. L'ambito territoriale dell'Unione coincide con quello dei Comuni che la costituiscono.

Art. 2 – Finalità

1. L'Unione, ai fini della semplificazione amministrativa e del contenimento della spesa pubblica, persegue l'autogoverno e promuove lo sviluppo delle comunità locali che la costituiscono. L'Unione rappresenta la comunità di coloro che risiedono sul suo territorio e concorre a curarne gli interessi.

2. E' compito dell'Unione esercitare le funzioni ed i servizi di competenza comunale, promuovendo l'integrazione dell'azione amministrativa fra i Comuni che la costituiscono.

Art. 3 – Principi e criteri generali dell'azione amministrativa

1. L'azione amministrativa dell'Unione tende al costante miglioramento dei servizi offerti, all'allargamento ed alla uniformità della loro fruibilità, allo snellimento e semplificazione delle procedure amministrative relative alle funzioni trasferite, ed al contenimento dei costi.

2. In particolare, l'Unione assume il metodo e gli strumenti della programmazione, raccordando la propria azione amministrativa con quella degli altri Enti pubblici operanti sul territorio; informa i rapporti con i Comuni partecipanti e con gli altri Enti pubblici al principio della leale collaborazione; organizza gli uffici secondo criteri di responsabilità e di separazione funzionale tra indirizzo politico e gestione; organizza e gestisce i servizi pubblici locali secondo criteri di economicità, efficacia ed efficienza; promuove ed attua la semplificazione dell'attività amministrativa.

Art. 4 – Rapporti di collaborazione

1. Per il raggiungimento dei propri fini istituzionali, l'Unione favorisce e promuove intese ed accordi con i Comuni partecipanti, con le Unioni limitrofe, con gli altri Enti pubblici e privati operanti sul proprio territorio e, nei limiti consentiti dalla legge, con soggetti pubblici e privati di Stati appartenenti all'Unione Europea.

Art. 5 – Funzioni

1. L'Unione esercita, in luogo e per conto dei Comuni partecipanti, **le seguenti funzioni:**

-le funzioni statali e regionali di valorizzazione, promozione, tutela e salvaguardia dei territori di montagna ai sensi dell'art. 44 comma 2 della costituzione, operando in qualità di agenzia di sviluppo della montagna ai sensi del 1 comma dell'art. 13 della legge regionale n. 11/28.9.2012.

-le funzioni attribuite ai comuni facenti parte delle due ex comunità montane preesistenti (CM Valle Ossola e CM del Verbano) relative alle politiche di sviluppo economico e del sistema di servizi, da esercitare obbligatoriamente in forma associata, ai sensi del 2 comma dell'art. 13 della legge regionale n. 11/28.9.2012;

-le funzioni montane attribuite ai comuni e da gestirsi in forma associata ai sensi del 3 comma dell'art. 13 della legge regionale n. 11/28.9.2012 e precisamente:

a) le funzioni relative agli interventi speciali per la montagna;

b) le funzioni ed i servizi propri dei comuni ad essi attribuiti per delega;

c) le funzioni già attribuite alle due comunità montane preesistenti (CM Valle Ossola e CM del Verbano) e conferita ai comuni ai sensi dell'art. 17 della legge regionale n. 1/28.9.2012;

- le funzioni previste dall'art. 3 comma 3 della legge regionale Piemonte n. 3 del 14 marzo 2014 e precisamente:

- a) bonifica montana
- b) sistemazione idrogeologica ed idraulico forestale;
- c) economia forestale;
- d) energie rinnovabili;
- e) opere di manutenzione ambientale;
- f) difesa dalle valanghe;
- g) turismo in ambiente montano;
- h) artigianato e produzioni tipiche;
- i) mantenimento del servizio scolastico nelle aree montane;
- j) incentivi per l'insediamento nelle zone montane;
- k) informatizzazione;
- l) incentivi per la ricomposizione fondiaria;

Per l'espletamento di tali funzioni sono utilizzate le risorse umane, patrimoniali e finanziarie trasferite da parte dei due comuni con la garanzia del mantenimento dei livelli occupazionali:

2. Nell'esercizio delle funzioni trasferite, l'Unione ha potestà regolamentare ed assume tutti gli atti necessari al corretto svolgimento dell'attività amministrativa.

3. L'Unione può svolgere ulteriori funzioni e servizi, previa deliberazione modificativa del presente Statuto.

Art. 6 – Durata e scioglimento

1. L'Unione è costituita per la durata di dieci anni.

2. L'Unione è sciolta, in modo consensuale, con deliberazioni di tutti i Consigli dei Comuni partecipanti, recepite dal Consiglio dell'Unione e adottate con le procedure e la maggioranza richieste per le modifiche statutarie, comunque non prima di un periodo pari ad anni dieci.

Lo scioglimento ha efficacia sei mesi dopo l'adozione delle deliberazioni dei Consigli dei Comuni partecipanti e della deliberazione di presa d'atto del Consiglio dell'Unione. Contestualmente il Presidente pro-tempore assume le funzioni di commissario liquidatore con tutti i poteri previsti dalla legge per la chiusura di tutti i rapporti attivi e passivi dell'Ente.

3. L'Unione è sciolta anche quando la maggioranza dei Consigli dei Comuni partecipanti abbiano, con il voto favorevole dei 2/3 dei consiglieri assegnati, deliberato di recedere dall'Unione stessa, comunque non prima di un periodo pari ad anni dieci.

4. L'Unione è sciolta inoltre quando la maggioranza dei Comuni partecipanti non abbia provveduto a designare i propri rappresentanti, entro il termine previsto dal successivo art. 10.

5. Nei casi di cui ai commi 3 e 4, lo scioglimento ha efficacia sei mesi dopo il verificarsi delle condizioni originanti. Nel suddetto periodo, il Consiglio dell'Unione ed i Consigli dei Comuni partecipanti prendono atto della manifestata volontà di scioglimento.

6. I Comuni facenti parte dell'Unione al momento del suo scioglimento, definiscono d'intesa tra loro gli effetti dello scioglimento relativi al patrimonio ed ai rapporti giuridici in corso, in modo da garantire, ai sensi dell'art.4 lett. g) della L.R. 11/2012, la continuità dello svolgimento delle funzioni e la salvaguardia dei rapporti di lavoro del personale che presta servizio a qualsiasi titolo presso l'Ente.

Art. 7– Adesione e recesso

1. Il Consiglio dell'Unione accetta l'adesione di altri Comuni che ne avanzino richiesta, a mezzo di deliberazione del Consiglio comunale proponente, adottata con la procedura e la maggioranza richieste per le modifiche statutarie.

2. L'ammissione ha effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo, a condizione che, entro lo stesso termine il Consiglio dell'Unione approvi la modifica dello Statuto includendo il nuovo Comune.

3. Ogni Comune partecipante all'Unione recede con deliberazione consiliare, adottata con le procedure e le maggioranze richieste per le modifiche statutarie.

4. Il recesso è deliberato entro il mese di giugno ed ha effetto a decorrere dall'esercizio finanziario successivo. Dal medesimo termine ha luogo la decadenza dei componenti degli organi dell'Unione rappresentanti dell'Ente receduto.

5. Il Comune recedente e l'Unione definiscono d'intesa gli effetti del recesso relativamente al patrimonio ed ai rapporti giuridici in corso, in modo da garantire, ai sensi dell'art. 4 lett. g) della L.R. 11/2012, la continuità dello svolgimento delle funzioni e la salvaguardia dei rapporti di lavoro del personale che presta servizio a qualsiasi titolo presso l'Ente.

TITOLO II ORGANI DELL'UNIONE

CAPO I - ORGANI

Art. 8 - Organi

1. Gli organi dell'Unione sono:
 - a) il Consiglio dell'Unione
 - b) la Giunta
 - c) il Presidente.

Art. 9 - Status degli amministratori dell'Unione

1. Ai componenti il Consiglio e la Giunta, nonché al Presidente dell'Unione si applicano le norme previste per i casi di ineleggibilità e di incompatibilità rispettivamente dei Consiglieri comunali, degli Assessori e dei Sindaci.
2. Agli stessi amministratori si applicano, in quanto compatibili, le norme dettate dalla Parte I Titolo III – Capo IV del Testo Unico.

CAPO II - IL CONSIGLIO DELL'UNIONE

Art. 10 - Composizione, elezione e durata del Consiglio

1. Il Consiglio dell'Unione è l'espressione dei Comuni partecipanti per la gestione delle funzioni e dei servizi associati, determina l'indirizzo politico dell'Unione stessa ed esercita il controllo politicoamministrativo, adottando gli atti fondamentali previsti dalla legge per i Consigli comunali.
2. Il Consiglio è composto da n. 9 componenti eletti dai Consigli comunali dei due comuni. Tenuto conto del rapporto degli abitanti di ciascun comune, il Consiglio Comunale di Mergozzo elegge 5 componenti di cui 1 di minoranza, il Consiglio Comunale di San Bernardino Verbano elegge 4 componenti di cui 1 di minoranza.
3. Ciascun Consiglio Comunale provvede ad eleggere i propri rappresentanti tra i propri componenti.
4. La nomina è effettuata entro 90 giorni dalla data di costituzione dell'Unione e, in fase successiva, dal perfezionarsi delle condizioni di nuova nomina.
5. I componenti il Consiglio restano in carica sino alla scadenza del loro mandato, e comunque sino all'assunzione della carica da parte dei nuovi rappresentanti del Comune.
6. I componenti il Consiglio decadono dalle loro funzioni con il venir meno del ruolo di Consigliere comunale, con le dimissioni o con la cessazione, per qualunque causa, del mandato loro conferito dal Consiglio comunale, nonché con la perdita dei requisiti di eleggibilità alla carica di Consigliere comunale o di Consigliere dell'Unione, ovvero per l'insorgere di cause di incompatibilità. Inoltre, decadono qualora, senza giustificato motivo, non intervengano a tre sedute consecutive dei lavori del Consiglio.
7. Nel caso di decadenza, di cui al comma 6, di un componente eletto nel consiglio dell'Unione, il Consiglio comunale interessato provvede alla relativa sostituzione, nella seduta successiva alla comunicazione della vacanza.
8. Il Consiglio dell'Unione approva il Regolamento di funzionamento dello stesso.
9. La prima seduta del Consiglio è convocata entro il termine perentorio di dieci giorni dalla nomina dell'ultimo componente dell'Unione ed è tenuta entro il termine di dieci giorni dalla convocazione. Le sedute sono valide quando sono presenti almeno di 1/3 dei Consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Presidente. Il Consiglio delibera a maggioranza dei voti, salvo nei casi espressamente previsti dalla legge o dallo Statuto.
10. Il Presidente e il Segretario sottoscrivono le deliberazioni consiliari.

Art. 11 - Consiglieri

1. I Consiglieri agiscono nell'interesse dell'intera Unione ed esercitano le proprie funzioni senza vincolo di mandato.
2. I Consiglieri esercitano le funzioni e godono delle prerogative stabilite dalla legge, secondo le procedure e le modalità stabilite dal regolamento per il funzionamento del Consiglio.

Art. 12 - Competenze del Consiglio

1. Il Consiglio determina l'indirizzo politico-amministrativo dell'Unione e ne controlla l'attuazione, adottando gli atti fondamentali attribuiti dalla legge ai Consigli comunali.
2. Il Consiglio, nella prima seduta, procede alla elezione del Presidente e della Giunta dell'Unione.

CAPO III - IL PRESIDENTE

Art. 13 – Elezione, durata e cessazione

1. Il Presidente è eletto con il voto favorevole dei 2/3 dei consiglieri facenti parte del Consiglio dell'Unione.
2. Il Presidente dura in carica per il periodo corrispondente al proprio mandato di Sindaco, fatti salvi i casi di scioglimento dell'Unione. Il Presidente al termine del mandato continua ad esercitare le funzioni fino all'elezione del nuovo Presidente.
3. Il Presidente cessa dalla carica in caso di approvazione una mozione di sfiducia, votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio dell'Unione. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati, senza computare il Presidente, e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione.
4. Il Presidente cessa dalla carica anche per morte, dimissioni, impedimento permanente e perdita della qualità di Sindaco.
5. Le dimissioni diventano efficaci ed irrevocabili dal momento della presa d'atto del Consiglio dell'Unione.
6. Le dimissioni sono rassegnate al Consiglio dell'Unione per iscritto.

Art. 14 - Competenze

1. Il Presidente rappresenta l'Unione, convoca e presiede il Consiglio e la Giunta, sovrintende alle attività di controllo sul funzionamento dei servizi e degli uffici ed assicura l'unità dell'attività politico amministrativa.
2. Il Presidente, quale organo responsabile dell'amministrazione dell'Unione, esercita i poteri e le altre funzioni attribuite dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti.
3. In particolare, il Presidente:
 - a) sovrintende all'espletamento delle funzioni e dei compiti attribuiti all'Unione e garantisce la coerenza tra indirizzi generali e settoriali, strategie concrete di attuazione e loro risultati; vigila sull'attività complessiva dell'Unione;
 - b) sovrintende al funzionamento degli uffici ed all'esecuzione degli atti e svolge gli altri compiti attribuiti dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti;
 - c) può attribuire specifiche deleghe ai singoli componenti della Giunta;
 - d) provvede, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio e, previa deliberazione favorevole della Giunta, alla nomina, designazione ed alla revoca dei rappresentanti dell'Unione presso organismi pubblici e privati.

Art. 15 - Il Vice Presidente (previsione facoltativa)

1. In caso di assenza o impedimento temporaneo, il Presidente è sostituito dal Vicepresidente, nominato dal Presidente tra i componenti della Giunta dell'Unione)

Capo IV - LA GIUNTA

Art. 16 – Composizione, elezione e cessazione

1. La Giunta è composta dal Presidente e da n. 2 Assessori.
2. I due Assessori sono eletti dal Consiglio dell'Unione, dopo l'elezione del Presidente, con il voto favorevole dei 2/3 dei Consiglieri facenti parte del Consiglio dell'Unione.
3. La Giunta cessa dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia, votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio dell'Unione. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati, senza computare il Presidente, e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione.
4. La Giunta decade nel caso di dimissioni di 2/3 dei suoi componenti. Le dimissioni sono rassegnate al Consiglio dell'Unione per iscritto.
5. Le norme di funzionamento della Giunta sono stabilite da apposito regolamento.

Art. 17 - Competenze

1. La Giunta collabora con il Presidente nell'amministrazione dell'Unione.
2. La Giunta:

- adotta gli atti di amministrazione che non siano dalla legge o dal presente Statuto direttamente

attribuiti alla competenza del Consiglio, del Presidente, del Segretario e dei dirigenti;

- svolge attività propositiva e d'impulso nei confronti del Consiglio;
- attua gli indirizzi del Consiglio;
- riferisce al Consiglio sulla propria attività, con frequenza annuale o secondo la diversa periodicità dallo stesso stabilita;
- approva il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio;
- esercita la potestà regolamentare nelle materie e secondo le disposizioni dettate dal Consiglio dell'Unione .

TITOLO III ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA

CAPO I - UFFICI E PERSONALE

Art. 18 - Principi generali di organizzazione

1. L'Unione informa l'organizzazione dei propri uffici ai seguenti criteri:

- a) organizzazione del lavoro non per singoli atti ma per programmi e progetti realizzabili e compatibili con le risorse finanziarie e umane disponibili ;
- b) razionalizzazione e semplificazione delle procedure operative, curando l'applicazione di nuove tecniche e metodologie di lavoro e l'introduzione di adeguate tecnologie telematiche ed informatiche;
- c) efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa.

2. L'organizzazione degli uffici e dei servizi è disciplinata dal Regolamento, approvato dalla Giunta dell'Unione.

Art. 19 - Principi generali di gestione

1. Nei limiti previsti dalla normativa vigente, è assunto come principio generale di gestione quello della massima semplificazione delle procedure, ferma l'esigenza inderogabile della trasparenza e della correttezza formale e sostanziale dei singoli atti dell'azione amministrativa nel suo insieme.

Art. 20 - Principi in materia di personale

1. L'Unione ha una sua dotazione organica ed una sua struttura organizzativa.

2. L'Unione promuove il miglioramento delle prestazioni del personale attraverso la razionalizzazione delle strutture, la formazione, la qualificazione professionale e la responsabilizzazione dei dipendenti ed opera per l'ottimizzazione della qualità dei servizi erogati ai cittadini.

3. La disciplina del personale è riservata agli atti normativi dell'Ente ed alla contrattazione anche decentrata che danno esecuzione alle leggi ed allo Statuto.

Art. 21 - Il Segretario

1. Il Segretario è nominato dal Presidente tra i Segretari comunali in servizio in almeno uno dei Comuni partecipanti.

2. Il Segretario svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'Ente. Sovrintende all'attività dei dirigenti o dei funzionari e ne coordina l'attività. Dirime i conflitti di competenza che possono insorgere tra gli uffici e segnatamente tra i dirigenti o i funzionari, nei confronti dei quali può proporre l'adozione delle misure previste dall'ordinamento.

3. Esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo Statuto o dai Regolamenti o conferitagli dal Presidente.

Art. 22 - Responsabili di servizio

1. I responsabili dei servizi, con l'osservanza dei principi e criteri fissati dall'ordinamento, svolgono le funzioni ed i compiti previsti dalla legge per i dirigenti e provvedono alla gestione dell'Unione, assolvendo alle funzioni definite, per ciascuno di loro, nel provvedimento di incarico e nel Regolamento.

2. Ai responsabili dei servizi compete, in base alla legge ed al complesso normativo locale, l'attività di gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, compresa l'adozione di atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo. Essi sono responsabili in via esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati.

CAPO II - FINANZE E CONTABILITA'

Art. 23 – Finanze e patrimonio

1. L'Unione ha autonomia finanziaria nell'ambito delle leggi di finanza pubblica, fondata sulla certezza di risorse proprie e di risorse trasferite.
2. L'Unione ha un proprio patrimonio.
3. All'Unione competono gli introiti derivanti dalle tasse, dalle tariffe e dai contributi sui servizi ad essa affidati.
4. Le risorse necessarie a sostenere l'attività istituzionale dell'Unione e la gestione delle funzioni derivano dai trasferimenti ottenuti dallo Stato, dalla Regione, da altri Enti, da entrate proprie dell'Unione.
5. I trasferimenti ordinari dei Comuni sono definiti in ragione al numero degli abitanti di ciascun comune.
6. I trasferimenti straordinari dei Comuni riguardano singole causali predefinite d'intesa con i Comuni dell'Unione.
7. Il trasferimento di funzioni e servizi all'Unione, da parte dei Comuni, deve prevedere i relativi trasferimenti di risorse umane, finanziarie e strumentali.

Art. 24 - Ordinamento Finanziario e Contabile

1. L'ordinamento contabile dell'Unione e, in particolare, la gestione delle entrate e delle spese previste nel bilancio sono disciplinati dalla legge e dal Regolamento di contabilità.

CAPO III - I CONTROLLI INTERNI

Art. 25 - Principi generali del controllo interno

1. L'Unione, nell'ambito della propria autonomia normativa e organizzativa, individua strumenti e metodologie per garantire, attraverso il controllo di regolarità amministrativa e contabile, la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.
2. Il sistema di controllo interno è diretto a:
 - a) verificare, attraverso il controllo di gestione, l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'azione amministrativa, al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi correttivi, il rapporto tra obiettivi e azioni realizzate, nonché tra risorse impiegate e risultati;
 - b) valutare l'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, dei programmi e degli altri strumenti di determinazione dell'indirizzo politico, in termini di congruenza tra i risultati conseguiti e gli obiettivi predefiniti;
 - c) garantire il costante controllo degli equilibri finanziari della gestione di competenza, della gestione dei residui e della gestione di cassa, anche ai fini della realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica determinati dal patto di stabilità interno, mediante l'attività di coordinamento e di vigilanza da parte del responsabile del servizio finanziario, nonché l'attività di controllo da parte dei responsabili dei servizi;
 - d) verificare, attraverso l'affidamento e il controllo dello stato di attuazione di indirizzi e obiettivi gestionali, anche in riferimento all'articolo 170, comma 6, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., la redazione del bilancio consolidato, l'efficacia, l'efficienza e l'economicità degli organismi gestionali esterni dell'Ente;
 - e) garantire il controllo della qualità dei servizi erogati, sia direttamente, sia mediante organismi gestionali esterni, con l'impiego di metodologie dirette a misurare la soddisfazione degli utenti esterni e interni dell'ente.
3. Nell'ambito della loro autonomia normativa e organizzativa, gli Enti locali disciplinano il sistema dei controlli interni secondo il principio della distinzione tra funzioni di indirizzo e compiti di gestione, anche in deroga agli altri principi di cui all'art.1, comma 2 del D.Lgs. 286/1999 e successive modificazioni.
4. Partecipano all'organizzazione del sistema dei controlli interni il segretario dell'Ente, i responsabili dei servizi e le unità di controllo, laddove istituite.

Art. 26 - Organo di revisione dei conti

1. Il Consiglio dell'Unione affida la revisione economico-finanziaria ad un organo di revisione dei conti, secondo le disposizioni di cui al titolo VII del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.
2. Ai sensi di quanto disposto dall'art. 239, comma 6 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., al revisore dei conti potranno essere attribuiti ulteriori ampliamenti delle funzioni lui affidate.

**TITOLO IV
PARTECIPAZIONE**

CAPO I - PARTECIPAZIONE

Art. 27 - Principi della partecipazione

1. L'Unione assicura ai cittadini il diritto di partecipare alla formazione delle proprie scelte politico amministrative, secondo i principi e le forme stabilite dall'apposito Regolamento.

**TITOLO V
FUNZIONE NORMATIVA**

CAPO I - FUNZIONE NORMATIVA

Art. 28 - Statuto

1. Lo Statuto contiene le norme fondamentali dell'ordinamento dell'Unione e ad esso devono conformarsi tutti gli atti normativi.

2. Le proposte di modifica del presente Statuto sono deliberate dal Consiglio dell'Unione con il voto favorevole dei 2/3 dei consiglieri assegnati.

Art. 29 - Regolamenti

1. L'Unione emana regolamenti nelle materie ad essa demandate dalla legge o dallo Statuto ed in tutte le altre materie di competenza.

2. Nelle materie di competenza riservata dalla legge generale sugli Enti locali, la potestà regolamentare è esercitata nel rispetto dei principi fissati dalle suddette norme generali, delle disposizioni statutarie e nel rispetto del principio di sussidiarietà.

3. Il trasferimento di funzioni e servizi comunali all'Unione determina, salvo diversa volontà espressa negli atti di trasferimento, l'inefficacia delle normative comunali in materia. Tali effetti si producono dal momento in cui divengono esecutivi gli atti dell'Unione deputati a surrogare le disposizioni normative comunali.

Art. 30 - Pubblicità e diritto alla conoscibilità

1. In merito alla pubblicità dei documenti, delle informazioni e dei dati concernenti l'organizzazione e l'attività dell'Ente ed al corrispondente diritto di conoscibilità si richiama il D.Lgs. 14/03/2013, n. 33.

Art. 31 - Disposizioni finali e transitorie

1. Il presente Statuto entra in vigore dalla data di sottoscrizione dell'atto costitutivo

2. Per quanto non disciplinato nel presente Statuto, si applicano le norme vigenti in materia di ordinamento degli Enti Locali.



COMUNE DI MERGOZZO

Provincia del Verbano Cusio Ossola

Via Pallanza 2 - 28802 Mergozzo (VB) telefono 0323/80101 telefax 0323/80738 e-mail mergozzo@ruparpiemonte.it

Deliberazione di Consiglio Comunale n. 11/2014

Del che si è redatto il presente verbale

IL PRESIDENTE

f.to (Tognetti Paolo)

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to (Di Pietro dr. Nicola)

Referto di Pubblicazione (Legge n. 69/2009 art. 32 comma 5)

Copia della presente deliberazione è stata pubblicata il giorno 14 APR. 2014 all'Albo pretorio on line del Comune www.comune.mergozzo.vb.it per rimanervi 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124 comma 1 del D.LGS. 267/2000 e s.m.i..

Mergozzo, li 14 APR. 2014

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to (Di Pietro dr. Nicola)

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' (art.134 comma 3 D.Lgs 267/00)

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 10 aprile 2014

- Perché dichiarata immediatamente eseguibile (at. 134 – 4° comma, D.lgs 18 agosto 2000 n. 267)
- Perché trascorso il decimo giorno di pubblicazione (art. 134 – 3° comma D.lgs 18 agosto 2000 n. 267)

Mergozzo, li 14 APR. 2014

IL SEGRETARIO COMUNALE

(Di Pietro dr. Nicola)

Per copia conforme all'originale ad uso amministrativo.

Mergozzo, li 14 APR. 2014

IL SEGRETARIO COMUNALE

(Di Pietro dr. Nicola)

